



CITTÀ DI POTENZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA
(TARIC)

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 42 del 30/07/2021

INDICE

INDICE	2
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1 - TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	4
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 3 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E PIANO FINANZIARIO	4
TITOLO II – DETERMINAZIONE DEI COSTI E DELLE TARIFFE	5
ARTICOLO 4 - TARIFFA DI RIFERIMENTO	5
ARTICOLO 5 – COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA.....	6
ARTICOLO 6 - TRIBUTO AMBIENTALE A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	6
ARTICOLO 7 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE.....	6
TITOLO III – PRESUPPOSTO E SOGGETTI OBBLIGATI	7
ARTICOLO 8 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA	7
ARTICOLO 9 – SUPERFICI ESCLUSE E SUPERFICI NON SOGGETTE A TARIFFA	8
ARTICOLO 10 - SUPERFICI ED ATTIVITÀ ESCLUSE DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER DISPOSIZIONE DI LEGGE	10
ARTICOLO 11 - USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA PER AVVIO AL RECUPERO DI TUTTI I RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	11
ARTICOLO 12 - AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI.....	13
ARTICOLO 13 - ADEMPIMENTI E TERMINI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER I CASI DI ESCLUSIONE E DI AGEVOLAZIONE.....	14
ARTICOLO 14 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI: CRITERI GENERALI	15
ARTICOLO 15 - SOGGETTI OBBLIGATI.....	15
ARTICOLO 16 - PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ.....	17
ARTICOLO 17 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA E DECORRENZA.....	17
TITOLO IV CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	17
ARTICOLO 18 – COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA E CRITERI DI FATTURAZIONE	17
ARTICOLO 19 - COMMISURAZIONE DELLA PARTE FISSA	18
ARTICOLO 20 - COMMISURAZIONE DELLA PARTE VARIABILE.....	19
ARTICOLO 21 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE	22
ARTICOLO 22 - UTENZE DOMESTICHE	23
ARTICOLO 23 - DEFINIZIONE DI LOCALI TARIFFABILI.....	24
ARTICOLO 24 - TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA, MANIFESTAZIONI PARTICOLARI E SPETTACOLO VIAGGIANTE	24
ARTICOLO 25 – SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE (C.D. EXTRA-TARIFFA)	25
ARTICOLO 25-BIS - MISURA STRAORDINARIA PO FESR BASILICATA 2014/2020	25
ARTICOLO 26 – INFORMAZIONI E BANCHE DATI.....	25
TITOLO IV – ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	26
ARTICOLO 27 - ESCLUSIONI DALLA SUPERFICIE TARIFFABILE	26
ARTICOLO 28 - RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE UTENZE DOMESTICHE PER COMPOSTAGGIO	27
ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI COMUNI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E BENEFICI	28
ARTICOLO 30 - AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE PER CONFERIMENTI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA	28
ARTICOLO 31 – AGEVOLAZIONI PER DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE	30
ARTICOLO 32 - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	30
ARTICOLO 33 - MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	31
ARTICOLO 34 – CUMULO DI RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI.....	32
ARTICOLO 35 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	32
TITOLO V – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	33
ARTICOLO 36 - COMUNICAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE	33
ARTICOLO 37 - RATEIZZAZIONE	35
ARTICOLO 38 – RETTIFICHE DI FATTURAZIONE E RIMBORSI.....	36
ARTICOLO 39 - CONTROLLO.....	37

ARTICOLO 40 - SANZIONI	38
ARTICOLO 41 - RISCOSSIONE E OMESSI VERSAMENTI.....	38
ARTICOLO 42 - AUTOTUTELA	40
TITOLO V – NORME DI APPLICAZIONE E TRANSITORIE	40
ARTICOLO 43 - DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA E DEI TRIBUTI PRECEDENTI	40
ARTICOLO 44 - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	40
 <u>ALLEGATO A.....</u>	 43
 UTENZE NON DOMESTICHE - CATEGORIE DI ATTIVITÀ	 43
 <u>ALLEGATO B.....</u>	 47
 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI (EX ARTT. 183-184, D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 - TESTO UNICO IN MATERIA AMBIENTALE – T.U.A.) (AL GIUGNO 2021).....	 47
DEFINIZIONI (EX ARTICOLO 183, D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 - TESTO UNICO IN MATERIA AMBIENTALE – T.U.A.)	48

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Tariffa Rifiuti Corrispettiva e ambito di applicazione del Regolamento

1. Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018, è stata istituita la Tariffa Rifiuti Corrispettiva (di seguito **TARIC**) per il servizio di gestione dei rifiuti urbani sulla base di un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 ed ai criteri stabiliti dal D.M. Ambiente 20 aprile 2017.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto, nel territorio del Comune, dal soggetto gestore ACTA S.p.A. (di seguito **Gestore**), società partecipata al 100% dal Comune di Potenza, secondo le modalità indicate dal contratto di servizio, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale, di seguito **T.U.A.**) e dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
3. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione della Tariffa avente natura corrispettiva, finalizzata alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, ivi compresi i costi di spazzamento e lavaggio delle strade e i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ¹, i costi di gestione della tariffa, comprendente la fase di applicazione, riscossione, controllo, contenzioso, accantonamento per perdite su crediti e i crediti inesigibili al netto del relativo fondo.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini della definizione e della classificazione dei rifiuti, si rinvia a quanto disposto dall'articolo 183 e seguenti del T.U.A. e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3 - Servizio di gestione dei rifiuti e Piano Finanziario

1. Ai sensi delle deliberazioni dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito **ARERA**)², il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende:
 - a. spazzamento e lavaggio delle strade;
 - b. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
 - d. trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
 - e. trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità e alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del T.U.A. (prevenzione,

¹ D.lgs. 36/2003 - Articolo 15 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche) Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successive alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i).

² Cfr. Deliberazione Arera n. 443/2019 e successive.

- preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento).
3. Il servizio è reso secondo modalità che consentono di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo (di seguito anche **RUR**) conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
 4. Il Comune di Potenza, secondo quanto stabilito dalla legge o dalle Deliberazioni ARERA, svolge le proprie funzioni relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare, per:
 - a) l'approvazione delle tariffe del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
 - b) l'adozione delle deliberazioni in materia di regolamentazione della tariffa avente natura di corrispettivo;
 - c) la presa d'atto e la validazione del Piano Economico Finanziario (si seguito anche **PEF**) annuale per il servizio di gestione rifiuti urbani.
 5. Il Piano Finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
 6. Al PEF deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio; la ricognizione degli impianti esistenti;
 - c) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

TITOLO II – DETERMINAZIONE DEI COSTI E DELLE TARIFFE

Articolo 4 - Tariffa di riferimento

1. La determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe avviene secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1999 n° 158, del presente Regolamento, nonché di quanto disposto dall'ARERA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 527, L. 205 del 27 dicembre 2017.
2. La tariffa e i relativi parametri di calcolo sono annualmente deliberati dal Comune nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento sulla base della produzione di rifiuti urbani e del servizio reso a copertura integrale del Piano Economico Finanziario, predisposto dal Gestore, verificato ed eventualmente integrato dal Comune per i costi di competenza e validato dall'EGRIB, in quanto Autorità competente.
3. La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente relativa all'affidamento del servizio.
4. Le tariffe per le singole utenze sono approvate dal Consiglio comunale nei termini di legge. In caso di mancata adozione, sono prorogate le tariffe in vigore.
5. La ripartizione del costo del servizio tra costi fissi e costi variabili è determinata nel

PEF.

6. Il Comune ripartisce fra le due categorie di utenza, domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire con la tariffa secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni alle utenze domestiche.

Articolo 5 – Composizione della tariffa

1. La Tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
2. La tariffa, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è soggetta all'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, per effetto del raggiungimento degli standard di misurazione dei rifiuti previsti dalle disposizioni di legge.

Articolo 6 - Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale stabilito dall'art. 19 del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504, secondo quanto previsto dal comma 666 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147.
2. Il tributo provinciale è riscosso congiuntamente alla Tariffa e riversato direttamente all'Amministrazione Provinciale secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 1° luglio 2020³.

Articolo 7 - Istituzioni scolastiche

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31.12.2007 n° 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n° 31, così come stabilito dal comma 655 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto dalla Tariffa disciplinata dal presente Regolamento. Conseguentemente, la somma attribuita dal Ministero, se assegnata al Comune, deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta dai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da tariffa.

³ 3 In G.U. del 9 luglio 2020.

Articolo 2 Versamenti effettuati con il modello F24

1. (...)

2. Per l'annualità 2020, la Struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, effettua lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, ed opera il successivo riversamento alle province e città metropolitane, applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura comunicata dall'ente impositore.

3. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24.

TITOLO III – PRESUPPOSTO E SOGGETTI OBBLIGATI

Articolo 8 - Presupposto della tariffa

1. La Tariffa è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. A tal fine, si considerano tariffabili:
 - a) tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico o catastale, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento nonché da disposizioni di legge;
 - b) i vani secondari o accessori di quelli indicati alla precedente lett. a) (ingressi, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale (rimesse, autorimesse, ecc);
 - c) le aree scoperte (considerando tali anche quelle coperte da tettoie e aperte su almeno un lato) a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, delle aree scoperte adibite a verde e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività, quali, a titolo esemplificativo, posteggi/parcheggi, sale da ballo all'aperto, distributori di carburante, cinema, banchi di vendita all'aperto, aree destinate a carico e scarico delle merci, aree destinate al ricovero degli automezzi.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il corrispettivo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurato alla superficie a tal fine utilizzata.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche (di seguito anche Utenze non domestiche o UND), la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La superficie tariffabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione ovvero nella dichiarazione, di cui all'articolo 36 rubricato "*Comunicazione di inizio occupazione, di variazione e di cessazione*", l'indicazione della superficie calpestabile, allegando, se disponibile, la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la

revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano di per sé esonero o riduzione della Tariffa.
7. Per gli immobili che ricadono anche nel territorio di altri Comuni, fatti salvi accordi specifici, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione. Conseguentemente, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

Articolo 9 – Superfici escluse e superfici non soggette a tariffa

1. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a. le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che se ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Gestore copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, come disciplinato nel successivo articolo "Utenze non domestiche – produzione di rifiuti speciali". In caso di mancata presentazione del formulario, l'intera superficie sarà assoggettata alla tariffa per l'intero anno solare⁴. Ai fini della qualificazione del rifiuto prodotto, si deve tener conto della natura e della tipologia dei rifiuti prodotti, se rientranti nell'elenco di cui all'Allegato L-quater del T.U.A. Sono considerati rifiuti speciali anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da utenze non domestiche che non sono simili né per natura né per composizione ai rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater del T.U.A.
 - b. la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
 - c. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni (terrazze esterne e scoperte, balconi, posti auto all'aperto) ovvero a locali diversi dalle civili abitazioni (parcheggi gratuiti per i clienti);
 - d. le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile (quali, ad esempio, scale, portoni di ingresso, vestibili, portici, cortili, ecc.) che non siano detenute od occupate in via esclusiva, nel quale caso l'obbligazione pecuniaria rimane a carico di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, e

⁴ Alternativamente e compatibilmente con le capacità organizzative del Gestore, può prevedersi: "Su richiesta del Gestore, l'utente dovrà presentare la documentazione attestante i quantitativi di rifiuti speciali prodotti per ciascun anno d'imposta, distinti per codice EER, conservando la documentazione per almeno cinque anni. In mancanza, l'intera superficie verrà recuperata alla tariffa per tutti gli anni."

per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

- e. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - f. le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
 - g. le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose nonché locali o aree utilizzate in via permanente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, ivi comprese le sacrestie e i locali utilizzati per l'attività di catechesi, con esclusione dei locali annessi adibiti ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
 - h. le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - i. le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro o comunque destinati ad uso diverso anche se inserite nel complesso sportivo, nonché le parti destinate all'utilizzazione da parte del pubblico;
 - j. per i distributori di carburante e gli autolavaggi, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
 - k. le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
 - l. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179) ove si producono i rifiuti speciali sanitari, come gli ambulatori, le sale operatorie e simili;
 - m. i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, legnaie e simili, cantine e sottotetti di civile abitazione, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nella quale non sia possibile la permanenza;
 - n. le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
2. La tariffa rifiuti non si applica a:
- a. unità immobiliari domestiche (di seguito anche Utenze domestiche o UD), che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi

(utenze acqua, luce, gas, ed altro) e completamente prive di arredi o elettrodomestici o suppellettili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. In caso di distacco della sola utenza elettrica, pur in presenza di mobilio, l'abitazione è soggetta a pagamento con la tariffa prevista per le pertinenze abitative. Le unità immobiliari censite nel catasto urbano con una categoria diversa dalle abitazioni, seppure vuote e prive di utenze, sono soggette a pagamento con la tariffa prevista per le pertinenze abitative; l'esenzione dal pagamento della Tariffa non trova applicazione relativamente alle superfici delle pertinenze delle Utenze domestiche come depositi, garage, box, ecc. che rimangono soggette al pagamento anche se prive di utenze e vuote;

- b. unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione;
 - c. unità immobiliari ove non si abbia di regola la presenza umana, quali, a titolo di esempio non esaustivo, cabine elettriche, telefoniche e di verniciatura, vani ascensori, celle frigorifere ad atmosfera controllata, forni e locali di essiccamento e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos verticali e orizzontali in genere, centrali termiche e di condizionamento o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - d. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, non utilizzabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e. aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso e di fatto non utilizzate purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f. aree scoperte non operative di utenze non domestiche, quali, a titolo di esempio non esaustivo le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione, le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli le aree di accesso e di manovra ad esclusione delle aree adibite al parcheggio a pagamento gestite da società che ne fanno la loro attività principale.
3. L'esclusione dal pagamento della tariffa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, viene riconosciuta su istanza dell'utente a conclusione della relativa istruttoria tecnica ed a condizione che l'interessato alleggi alla domanda la planimetria dei locali ed idonea documentazione che attesti la descrizione ed il quantitativo dei rifiuti derivanti dall'attività esercitata distinti per codice EER, nonché ogni altra documentazione necessaria per attestare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'esenzione.
 4. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffa o provenienti da superfici esenti ai sensi dei precedenti commi, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge di cui all'articolo 256, comma 2, del T.U.A..

Articolo 10 - Superfici ed attività escluse dal pagamento della tariffa per disposizione di legge

1. Con espresso rinvio a quanto disposto all'art. 183, comma 1, lett. b-*sexies*), del T.U.A., sono esclusi dai rifiuti urbani e non concorrono al calcolo del costo del servizio, come quota fissa e variabile, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della

pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione o demolizione.

2. Sono da considerare rifiuti urbani prodotti in ambito domestico, come anche stabilito dal Ministero dell'Ambiente con nota 10249 del 2 febbraio 2020, le macerie di demolizione, purché di piccole quantità e relative ad interventi diretti effettuati in economia, senza l'intervento di operatori economici esterni. Tali rifiuti potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008.
3. Resta ferma la possibilità, per le utenze del comma precedente, che svolgono attività simili a quelle riportate nell'allegato L-*quinquies* del T.U.A., anche simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, ovvero che producono i rifiuti elencati nell'allegato L-quater del T.U.A., di concordare con il Gestore modalità di adesione su base volontaria al servizio pubblico di raccolta. Tale scelta si desume qualora le utenze di cui al presente articolo continuino a conferire al servizio pubblico i rifiuti corrispondenti per natura e tipologia a quelli urbani.
4. Non sono rifiuti urbani i rifiuti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca, secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2008/98/CE. Conseguentemente, rientrano nella disciplina dei rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle attività agricole per connessione, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, agriturismi e agro-industriali, per natura e tipologia corrispondenti a quelli di cui all'Allegato L-quater del T.U.A.

Articolo 11 - Uscita dal servizio pubblico di raccolta per avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti dalle Utenze non domestiche

1. Secondo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 238 e dal comma 2-bis dell'articolo 198 del T.U.A., le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani prodotti con l'attività previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In tale ipotesi, dette utenze, che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della sola parte variabile della tariffa mentre rimane dovuta la quota fissa in quanto diretta a coprire le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico⁵.
2. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve riguardare tutti i rifiuti urbani e tutte le frazioni di rifiuto, compresi i rifiuti indifferenziati prodotti con l'attività.
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo e per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Al termine dei cinque anni, in mancanza di comunicazione

⁵ Cfr. Corte costituzionale, Sent. n. 238/2009 secondo cui la quota fissa serve a coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico.

dell'utente di voler tornare ad avvalersi del servizio pubblico, la scelta dell'operatore privato rimane confermata per un ulteriore periodo di cinque anni e così via. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione, presentata entro il 31 maggio, produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

4. Tali comunicazioni ancorché non complete di tutti i documenti o effettuate utilizzando modelli non conformi, si intendono validamente presentate entro i termini a condizione che l'interessato provveda all'integrazione eventualmente richiesta dall'Ufficio.
5. La presentazione della comunicazione oltre i termini di cui al comma precedente produce effetti a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
6. La mancata presentazione della comunicazione è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di continuare ad avvalersi del servizio pubblico.
7. Per comunicare la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore pubblico, l'utente è tenuto alla presentazione via PEC di una comunicazione redatta secondo l'apposito modello, messo a disposizione sul sito istituzionale del Gestore, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tariffabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, la denominazione del soggetto autorizzato col quale è stato stipulato apposito contratto di conferimento di tutti i rifiuti ai fini dell'avvio al recupero. La comunicazione deve contenere la dichiarazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARIC. Se la comunicazione viene inviata al Comune, quest'ultimo provvederà a darne notizia al Gestore.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati devono comunicarlo formalmente tramite PEC al Gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, con effetti a decorrere dalla comunicazione, fatta salva ogni specifica pattuizione col soggetto Gestore per l'organizzazione del servizio conseguente all'anticipato rientro del conferimento nel servizio pubblico.
9. L'esclusione della parte variabile della tariffa è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, di una comunicazione annuale contenente l'attestazione dell'operatore privato da presentare tramite PEC al Gestore. È cura e onere del titolare dell'utenza presentare con cadenza annuale l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, con indicazione della specifica delle tipologie e dei quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, dei dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e del periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
10. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Alternativamente all'accesso presso l'utenza, il Gestore può richiedere all'utenza non domestica una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta

qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piantine, dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

11. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste nel caso in cui lo smaltimento costituisca violazione più grave, il Gestore procede con il recupero della TARIC dovuta e non versata secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento.
12. Per effetto della comunicazione presentata nei termini, la parte variabile viene esclusa in via previsionale e in acconto ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente Regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.
13. La mancata presentazione della comunicazione viene interpretata come volontà dell'utenza non domestica di voler continuare ad utilizzare del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Articolo 12 - Agevolazioni per le Utenze non domestiche per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata:

Quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo	Riduzione della quota variabile del tributo
Fino a 2 kg/mq	10%
Da 2 kg/mq a 5 kg/mq	20%
Da 5 kg/mq a 10 kg/mq	30%

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenti annualmente al Gestore, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione resa ai sensi di legge indicante i locali e/o aree dove si producono i rifiuti che sono stati avviati a riciclo, corredata dai formulari di identificazione dei rifiuti avviati al riciclo derivanti dall'attività esercitata da cui si evinca la tipologia e la quantità dei rifiuti stessi, nonché apposita attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, di aver avviato a riciclo i rifiuti nell'anno di riferimento.
4. La tariffa è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti avviati al riciclo e comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione con le somme dovute e richieste nelle successive fatture.
5. L'ammontare globale delle riduzioni previste dai commi precedenti non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera

tariffaria. In caso contrario, le riduzioni vengono proporzionalmente ridotte.

6. Gli esercizi commerciali che adottano distributori automatici “a spina” per la somministrazione di bevande, detersivi, caffè, ed altri prodotti alimentari e non, beneficiano della riduzione del 10% della quota variabile della tariffa previa presentazione di adeguata documentazione al Gestore che provvederà con le necessarie attività di verifica. La riduzione è in ogni caso riconosciuta per le sole superfici destinate alla specifica vendita a “spina” e non può superare in nessun caso l’importo massimo riconoscibile di euro 150,00.

Articolo 13 - Adempimenti e termini per le utenze non domestiche per i casi di esclusione e di agevolazione

1. Per fruire dell’esclusione prevista per le superfici non soggette a tariffa perché produttive di rifiuti speciali, di cui al precedente articolo 9, le utenze non domestiche devono:
 - a. Indicare nella comunicazione/denuncia originaria o di variazione l’attività svolta e la sua classificazione come da codice ATECO, nonché le superfici ove si formano i rifiuti speciali indicandone uso e tipologia di rifiuti prodotti;
 - b. Entro il 30 aprile dell’anno successivo rispetto all’anno di riferimento, comunicare a pena di decadenza i quantitativi di rifiuti speciali prodotti nell’anno, distinti per codice EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. A tal fine, si tiene conto della data di spedizione della PEC ovvero della raccomandata ⁶;
 - c. in caso di mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate a tariffa con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno precedente rispetto a quello di riferimento per il quale la documentazione avrebbe dovuto essere fornita.
2. Per fruire dell’esonero dal pagamento della sola quota variabile della Tariffa previsto per le utenze non domestiche nel caso di avvio al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti scegliendo un operatore privato a ciò autorizzato, diverso dall’operatore del servizio pubblico, secondo quanto previsto dal precedente articolo 11, gli interessati devono:
 - a. Entro il 30 giugno, a valere dal 1° gennaio dell’anno successivo, ovvero entro 60 giorni successivi a partire dall’avvio dell’attività, se iniziata in data successiva al 30 giugno, presentare il modello di Comunicazione “Scelta operatore privato”;
 - b. Entro il 30 aprile dell’anno successivo rispetto all’anno di riferimento, trasmettere la attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l’attività di recupero, a ciò autorizzato, recante i quantitativi di rifiuti urbani avviati a recupero, distinti per codice EER;
 - c. L’invio della attestazione entro il 30 aprile è prescritta a pena di decadenza. A tal fine, si tiene conto della data di spedizione della PEC o della email ovvero della raccomandata.
 - d. in caso di mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici sono assoggettate a tariffa piena, anche per la quota variabile, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno precedente rispetto a quello di riferimento per il quale la documentazione avrebbe dovuto essere fornita.

⁶ Alternativamente e compatibilmente con le capacità organizzative del Gestore, può prevedersi: *“Su richiesta del Gestore, l’utente dovrà presentare la documentazione attestante i quantitativi di rifiuti speciali prodotti per ciascun anno d’imposta, distinti per codice EER, conservando la documentazione per almeno cinque anni. In mancanza, l’intera superficie verrà recuperata alla tariffa per tutti gli anni.”*

- e. La perdita dell'agevolazione tariffaria non esclude l'applicazione, sussistendone i presupposti, delle altre conseguenze di legge prescritte dall'articolo 256, co. 2, del T.U.A..
- 3. Per fruire della riduzione della quota variabile della tariffa nel caso di avvio al riciclo dei rifiuti urbani, di cui al precedente articolo 12, gli interessati devono:
 - a. Entro il 30 aprile dell'anno successivo rispetto all'anno di riferimento, comunicare i quantitativi di rifiuti urbani prodotti nell'anno, distinti per codice EER, allegando la documentazione attestante l'avvio al riciclo tramite imprese abilitate;
 - b. L'invio della comunicazione entro il 30 aprile è prescritta a pena di decadenza. A tal fine, si tiene conto della data di spedizione della PEC o della email ovvero della raccomandata.

Articolo 14 – Agevolazioni e riduzioni: criteri generali

- 1. L'esclusione dal pagamento della tariffa rifiuti corrispettiva nei casi previsti dal presente Regolamento deve essere comunque richiesta e supportata da idonea documentazione, ovvero da apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
- 2. Il mancato utilizzo del servizio o il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta dei rifiuti non comportano esonero o riduzione della tariffa rifiuti corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti di legge. Il soggetto obbligato è responsabile, secondo le norme della custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento, del materiale e delle dotazioni individuali fornite dal Gestore per la raccolta dei rifiuti.
- 3. La riduzione tariffaria viene applicata dalla data di richiesta e non dovrà essere ripetuta annualmente, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione della tariffa. La riduzione tariffaria può essere applicata retroattivamente nel caso in cui la situazione che l'ha determinata era già nota ovvero era stata portata a conoscenza dell'Ufficio.
- 4. Il Gestore o altro soggetto incaricato ai sensi delle norme vigenti può effettuare accertamenti a campione al fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione.
- 5. Eventuali riduzioni e/o agevolazioni a favore di utenze domestiche e non domestiche possono essere disposte a condizione della necessaria copertura con stanziamenti in bilancio o mediante contributi statali e/o regionali e/o di altre Autorità o Enti;

Articolo 15 - Soggetti obbligati

- 1. La Tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, con le precisazioni dell'articolo successivo.
- 2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto, o comunque dall'occupazione o dalla detenzione o dall'utilizzo di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o dal domicilio.
- 3. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
- 4. Per le utenze domestiche, in mancanza di un dichiarante, si considera obbligato, per i residenti, l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe

- della popolazione e, per i non residenti, il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette alla tariffa.
5. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
 6. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
 7. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa rifiuti corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto intestatario dell'utenza e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tariffa in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione corrispettiva.
 8. Per i locali ad uso abitativo concessi in uso per un periodo non superiore a 183 giorni/anno a soggetti anche non residenti, rimane soggetto obbligato il possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, salvo in ogni caso la possibilità per l'utilizzatore di presentare la propria comunicazione di occupazione.
 9. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
 10. Agli effetti del presente Regolamento, non sono opponibili al gestore eventuali patti di trasferimento della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
 11. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente Ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
 12. Per le attività di cui al comma precedente non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, come B&B e simili, disciplinati dalla legge regionale, si applica la Tariffa per le utenze domestiche
 13. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte non in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli ulteriori obblighi relativi ai locali e alle aree in uso esclusivo.
 14. Ferma restando l'obbligatorietà del versamento della tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione tariffaria dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori degli spazi interni. L'amministratore è comunque tenuto a presentare, nei termini previsti dal presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato e degli altri dati correlati, eventualmente ritenuti utili, alla determinazione della tariffa.
 15. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Gestore, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Articolo 16 - Principio di solidarietà

1. L'obbligazione tariffaria sussiste con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento, sia esso quello dell'accertamento che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

Articolo 17 - Obbligazione tariffaria e decorrenza

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.
2. L'obbligazione di pagamento della Tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta dei rifiuti (contenitori, sacchi, badge, ed altro) e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione di detta dotazione.
3. Le variazioni da cui consegua un diverso ammontare della Tariffa dovuta hanno effetto dal giorno del loro verificarsi e devono essere comunicate ai sensi del successivo articolo 36 "*Comunicazione di inizio occupazione, di variazione e di cessazione*".
4. Le variazioni che comportano il pagamento di una minore Tariffa, se non comunicate entro i termini stabiliti dal presente Regolamento, hanno effetto dal giorno di presentazione della comunicazione tardiva.
5. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a. quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b. in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.

TITOLO IV CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 18 – Commisurazione della tariffa e criteri di fatturazione

1. La tariffa è commisurata ad anno solare e rapportata a giorno intero della tariffa annuale.
2. La Tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.
3. La commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri stabiliti dal D.M. Ambiente 20 aprile 2017, ai fini della realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi a criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.
4. Le tariffe per le singole utenze, domestiche e non domestiche, sono quantificate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento o avvio allo smaltimento dei rifiuti

urbani così come definiti dall'articolo 183 comma 1, lett. b-ter) del T.U.A. e in generale delle attività rientranti nel perimetro gestionale del servizio definito da ARERA, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

5. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza, indipendentemente dal loro utilizzo e tenuto conto della quantità e delle frazioni di rifiuto avviate al riciclo dalle rispettive categorie di utenza.
6. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
7. Le tariffe per le singole utenze, salvo che specifiche norme di legge non dispongano diversamente, sono approvate annualmente dal Comune entro il termine fissato da norma statale per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Gestore ed approvato dal Consiglio comunale.
8. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti negli archivi comunali all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni intervenute durante l'anno si utilizzano comunque le tariffe stabilite per l'anno in corso.
9. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.
10. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
11. Il pagamento della Tariffa da parte degli utenti avviene mediante fatturazioni successive. La prima fatturazione in acconto, in misura non superiore al 90% del costo del servizio dell'ultimo Piano Economico Finanziario validato dall'Ente di governo regionale, viene effettuata applicando le Tariffe ed i relativi coefficienti per ciascuna categoria approvati dal Consiglio comunale per l'anno di riferimento. Le fatturazioni successive seguono l'andamento dei costi sostenuti per il servizio e possono essere anche più di una. L'ultima fatturazione a conguaglio viene emessa a seguito di validazione del Piano Economico Finanziario dell'anno di riferimento e comporta l'applicazione delle tariffe finali annuali determinate tenendo conto del costo definitivo del servizio con invarianza dei coefficienti e del rapporto tra categorie approvati dal Consiglio comunale in sede di approvazione delle Tariffe dell'acconto dell'anno di competenza.
12. In applicazione di quanto previsto nel comma precedente, è sempre possibile per il Gestore, anche per esigenze di liquidità, emettere fatturazioni in acconto per l'anno corrente in base alle tariffe dell'anno precedente, in misura non superiore all'80% del totale del costo del servizio.

Articolo 19 - Commisurazione della parte fissa

1. La quota fissa della Tariffa per le **utenze domestiche** è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie parametriche al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, All. 1, del DPR 158/1999.
2. La quota fissa della Tariffa per le **utenze non domestiche** è determinata applicando alla superficie tariffabile ai sensi del presente Regolamento le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale

produzione (Kc), secondo le previsioni di cui al punto 4.3, All. 1, del DPR 158/1999.

3. Ai locali di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle civili abitazioni, si applica solo la quota fissa della Tariffa calcolata sulla base di un numero di occupanti pari ad uno. Le medesime unità immobiliari si considerano utenze domestiche con un solo occupante e soggette quindi alla sola quota fissa se condotte da persone fisiche prive di utenze abitative nel territorio comunale ovvero da persone giuridiche, a condizione che detti locali non siano utilizzati ai fini dello svolgimento di una attività economica.
4. Per le abitazioni a disposizione di soggetti non residenti o iscritti all'AIRE e per le seconde case dei soggetti residenti, purché non locate o date in comodato d'uso a terzi, la quota fissa della Tariffa è calcolata sulla base di un numero di occupanti pari ad 1 (uno).
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della quota fissa della Tariffa sono determinati, per ogni tipologia di utenza domestica e per ogni categoria di utenza non domestica, in sede di deliberazione tariffaria
6. Ciascuna utenza, ricorrendo il presupposto di legge per l'attivazione del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa della Tariffa, indipendentemente dal ritiro dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
7. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici della popolazione alla data del primo gennaio di ciascun anno o, per le nuove utenze, dalla data di inizio delle stesse. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno sono efficaci dal giorno successivo a quello dell'intervenuta variazione.
8. Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o le badanti che dimorano presso la famiglia.
9. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, delle superfici o delle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la comunicazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione delle comunicazioni di variazione; diversamente, decorrono dalla data di presentazione della comunicazione. Le variazioni di tariffa vengono di regola conteggiate a conguaglio ovvero in corso d'anno su richiesta dell'utente.

Articolo 20 - Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile della Tariffa per **le utenze domestiche** è commisurata alla quantità di rifiuto urbano residuo (Rur) raccolto presso ciascuna utenza, determinata in relazione al numero di conferimenti effettuati nell'anno solare, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.
2. La parte variabile della Tariffa per le **utenze non domestiche** è commisurata alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza, determinata in relazione al numero di conferimenti effettuati nell'anno solare per le differenti frazioni di rifiuto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
3. Tenuto conto delle differenti modalità di raccolta differenziata presenti sul territorio, la misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene, tanto per le utenze domestiche

che per le non domestiche, mediante pesatura indiretta, con rilevazione del volume dei rifiuti determinato dalla dimensione del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito dall'utente ovvero dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico.

4. La quantità di rifiuto conferito per le diverse frazioni di riferimento è calcolata come sommatoria del prodotto del volume espresso in litri del contenitore/sacco conferito per lo svuotamento, o del volume accessibile nel caso di contenitore con limitatore volumetrico, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico della singola frazione di rifiuto di riferimento. Tale sommatoria moltiplicata per il numero dei conferimenti annui rilevati determina il quantitativo di rifiuti da assoggettare annualmente a tariffazione, detratto quanto già fatturato ai sensi del successivo comma 8.
5. Per le utenze domestiche aggregate (condomini), il peso/volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare riferito all'utenza. A tal fine, il riparto tra le singole utenze avviene mediante i coefficienti K_b , di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del DPR 158/1999.
6. Nel caso di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate, che non conferiscano i rifiuti in maniera separata dalle utenze domestiche, per la determinazione del peso conferito sono utilizzati i coefficienti di produttività K_d , di cui alla Tabella 4a dell'Allegato 1 del DPR 158/1999.
7. I coefficienti rilevanti nel calcolo della quota variabile della Tariffa sono determinati, per ogni tipologia di utenza domestica e per ogni categoria di utenza non domestica, in sede di deliberazione tariffaria.
8. In sede di deliberazione tariffaria, nella determinazione della parte variabile della Tariffa, viene conteggiato uno standard minimo di conferimento, così definito:
 - a. per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi di rifiuto determinato applicando i coefficienti K_b , di cui al precedente comma 5, al 50% della quantità di rifiuto urbano residuo (Rur) stimata per l'anno di riferimento;
 - b. per le utenze non domestiche, un quantitativo di chilogrammi di rifiuto determinato nella misura del 50% della produzione potenziale, come risultante dall'applicazione dei coefficienti K_d , di cui al precedente comma 6.
9. Tale standard minimo è finalizzato, da un lato, a garantire un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e, dall'altro, ad assicurare la copertura del ciclo complessivo di raccolta dei rifiuti, suddivisa nelle varie frazioni di rifiuto. Detto standard minimo viene addebitato d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione.
10. Per le abitazioni a disposizione di soggetti non residenti o iscritti all'AIRE e per le seconde case dei soggetti residenti, purché non locate o date in comodato d'uso a terzi, lo standard minimo di conferimento di cui al precedente comma 8, lett. a) è pari a quello previsto per le abitazioni con un numero di occupanti pari ad 1 (uno).
11. In caso di contestazione della Tariffa dovuta per utenze con servizi condominiali, supportata da legittima motivazione/documentazione, si procederà al ricalcolo per il periodo considerato della Tariffa dovuta per la singola utenza aggregata, come indicato al precedente comma 5.
12. Per gli utenti per i quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito o irregolare di rifiuti, la Tariffa annuale è commisurata al numero massimo di conferimenti previsti dal sistema di raccolta, tenuto conto dei contenitori in dotazione ed in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione,

comprensivi dei conferimenti effettivamente eseguiti; nel caso di mancanza di servizi assegnati, o in presenza di servizi condominiali, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza.

13. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, ovvero di acquisizione dei dati solo per parte dell'anno, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via proporzionale ai conferimenti regolarmente acquisiti e registrati.
14. Il Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
15. In fase di prima applicazione della Tariffa e, comunque, fino al completamento della fase sperimentale propedeutica all'introduzione di un nuovo sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, la quantità di rifiuti prodotta da ciascuna utenza è determinata, ai fini della commisurazione della parte variabile della Tariffa, applicando i coefficienti Kb e Kd di cui alle Tabelle, rispettivamente, 2 e 4 dell'Allegato 1 del DPR 158/1999, sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente raccolto dal gestore del servizio per l'anno di riferimento.
16. L'attrezzatura necessaria al funzionamento dei suddetti sistemi, cosiddetta "dotazione" sarà fornita agli utenti dal Gestore, senza oneri, dopo la presentazione della comunicazione di iscrizione alla Tariffa rifiuti corrispettiva, come disciplinata dal presente Regolamento. Il sistema comporta i seguenti obblighi a carico all'utenza:
 - a. l'utente è obbligato a ritirare la dotazione personalizzata entro dieci giorni dalla comunicazione;
 - b. la riconsegna della dotazione deve avvenire preventivamente alla comunicazione di cessazione dell'utenza;
 - c. l'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto o perdita, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sostituzione e agli altri adempimenti necessari ai fini del corretto calcolo della tariffa;
 - d. l'utente è responsabile dei conferimenti effettuati con la dotazione personale, per il periodo di tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento, fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore.
 - e. è vietato il trasferimento della dotazione personalizzata, salvo espressa richiesta al Gestore.
 - f. è vietato conferire le singole frazioni di rifiuti differenziati e indifferenziati in contenitori diversi e con modalità differenti da quelle indicate nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
17. Il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota variabile base ed eventuali maggiorazioni individuate nella delibera comunale di approvazione delle tariffe.
18. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si terrà conto dei dati realmente registrati antecedentemente e successivamente al verificarsi dell'evento, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi indicati in precedenza.

Articolo 21 - Classificazione dei locali e delle aree

1. I locali e le aree sono classificati in base alla destinazione d'uso in utenze domestiche, quando adibite o destinate ad uso di civile abitazione, e in utenze non domestiche, quando adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche.
2. Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di deposito (box, posti auto, cantine, soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle stesse, i locali non utilizzati o non accessori/pertinenziali ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche; le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e aree.
3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti tiene conto dei criteri e dei coefficienti previsti dal DPR 158/1999. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A) del presente Regolamento.
4. Secondo quanto stabilito dall'Allegato L-quinquies del T.U.A., l'individuazione dell'attività, laddove dubbia o non prevista, avviene per analogia rispetto a quelle elencate, purchè simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti.
5. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività indicate nell'allegato A) viene effettuata, di regola, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, desumibile dalla visura camerale, dal "SIATEL" dell'Agenzia delle Entrate o da altri elementi, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Ai fini della classificazione dell'utenza non domestica si fa riferimento al vigente codice ATECO ovvero all'attività risultante dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (CCIAA) o all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività se ed in quanto prevista e comunque alle attività effettivamente svolte. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo I.V.A.
6. Fermo restando quanto previsto di seguito nel presente articolo relativamente alla categoria "esposizione, autosaloni", la categoria di attività di riferimento per ogni singola utenza non domestica è di regola unica per tutte le superfici asservite alla medesima attività economica; in particolare, i depositi, gli uffici e i locali accessori o pertinenziali al servizio delle attività economiche di qualsiasi tipo sono ricompresi nella medesima categoria delle attività stesse, anche se ubicati in altra sede. L'eventuale applicazione di tipologie diverse è ammessa in caso di autonomia funzionale di parti del complesso dell'attività.
7. Per le attività artigianali o industriali e ai fini della determinazione dei conferimenti all'interno di utenze aggregate, il computo della superficie rilevante ai fini della quantificazione della quota fissa della Tariffa è effettuato distinguendo la parte ove avviene in senso stretto la produzione artigianale o industriale (laboratori), con i relativi depositi ad essa collegati funzionalmente, dagli altri locali (vendita, esposizione) ed applicando i coefficienti Kc e Kd, di cui al DPR 158/1999, previsti per le rispettive categorie di attività.
8. Per le attività per le quali è prevista una specifica categoria (palestre, impianti sportivi, discoteche, etc.) si applicano i corrispondenti coefficienti Kc e Kd, di cui al DPR 158/1999, anche se tali attività sono esercitate sotto forma di associazione.
9. Qualora l'attività di odontotecnico sia esercitata nei locali di uno studio dentistico, si applicano i coefficienti Kc e Kd previsti per la categoria degli studi professionali. Nel diverso caso in cui il locale sia adibito solo ed esclusivamente a laboratorio odontotecnico, si applica la categoria prevista per le attività artigianali (cat. 21).

10. La categoria “esposizione, autosaloni” si applica alle attività espositive e di vendita con superficie complessiva pari o superiore a 400 mq.
11. Alle aree scoperte operative si applica la categoria corrispondente all’attività svolta dal soggetto che le utilizza. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti la superficie di riferimento si determina nella misura del 50% della superficie complessiva.
12. Le unità immobiliari non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi e completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra, sono soggette alla tariffa prevista per le pertinenze abitative.
13. Ai fini della classificazione delle attività e delle corrispondenti tariffe applicabili, si precisa che l’elenco delle attività di cui all’Allegato L-quinquies del T.U.A. individua, peraltro in modo non esaustivo ma solo esemplificativo, le attività che producono rifiuti urbani, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) del T.U.A., mentre le categorie tariffarie, corrispondenti a trenta, sono quelle indicate nell’allegato al D.P.R. 158/1999.

Articolo 22 - Utenze domestiche

1. Ai fini della quantificazione della parte fissa della Tariffa e della ripartizione dei volumi di rifiuto attribuiti ad un’utenza aggregata, le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti di tutti i nuclei familiari riferibili alla medesima utenza.
2. Ai fini della determinazione del numero degli occupanti, le utenze domestiche sono suddivise in:
 - a. Utenze domestiche di residenza;
 - b. Utenze domestiche non di residenza.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di degenze o ricoveri permanenti presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente, salvo i casi di abitazioni con unico occupante, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata e previa richiesta dell’interessato. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per le civili abitazioni tenute a disposizione da parte di nuclei familiari residenti nel territorio comunale, per le utenze domestiche a disposizione di persone giuridiche e per le utenze domestiche prive di un nucleo familiare residente (residenti in R.S.A. o in istituti sanitari) il numero dei componenti viene posto pari ad uno a decorrere dal cambio di residenza/domicilio, sempre che non ricorrano i presupposti per l’applicazione della tariffa prevista per le pertinenze, nel caso del mantenimento dell’utenza elettrica, ovvero l’azzeramento totale della tariffa in caso di svuotamento completo dell’immobile con distacco totale di tutte le utenze.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

Articolo 23 - Definizione di locali tariffabili

1. Per le utenze non domestiche, si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. A tal fine, sono da considerarsi tariffabili le superfici utili di tutti i vani principali, accessori o pertinenziali, nessuno escluso, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, eccetto le superfici escluse e quelle non soggette a tariffa, secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente Regolamento.
3. La superficie tariffabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Va computata come tariffabile anche la superficie occupata da eventuali arredi, banchi di esposizione, banchi di vendita merci, ecc.
4. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano al metro quadrato.
5. La superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è rilevata dalla planimetria catastale dell'utenza occupata o, in mancanza, dalla visura catastale. In caso di mancata presentazione da parte dell'utente della predetta documentazione catastale, per la rilevazione del dato relativo alla superficie occupata, il Gestore procederà con modalità di presunzione semplice, di cui agli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.

Articolo 24 - Tariffa giornaliera per occupazione temporanea, manifestazioni particolari e spettacolo viaggiante

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servitù pubblica, compresi gli utenti assegnatari di posteggio fisso nei mercati o lungo le strade, la Tariffa rifiuti è applicata in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata, ed è compresa nel Canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816 e ss. della L. 160/2019.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente. Nel caso di durata superiore, si applica la tariffa annuale del tributo, secondo le disposizioni generali.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'allegato A al presente Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso simili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, secondo quanto stabilito dall'allegato L-quinquies, T.U.A.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del Canone Unico Patrimoniale.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla Tariffa annuale.
6. Per le occupazioni che avvengono in strutture quali impianti sportivi e simili (stadio, palazzetto dello sport, ecc.) e/o di aree e locali destinati al pubblico in concomitanza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali (esempio concerti, raduni, ecc.), oppure in caso di manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande (feste parrocchiali, sagre, feste di partito, ecc.) per le quali si verifica una produzione di rifiuti straordinaria e variabile in ragione del numero dei partecipanti, le modalità del servizio di gestione dei rifiuti nonché l'importo della tariffa dovuta, dovranno essere disciplinate

da apposita convenzione stipulata tra il soggetto gestore e il promotore delle manifestazioni anche con riferimento alle eventuali aree esterne limitrofe, escluse le manifestazioni e gli eventi patrocinati, co-organizzati e organizzati dal Comune di Potenza.

Articolo 25 – Servizi a domanda individuale (c.d. extra-Tariffa)

1. Il Gestore potrà fornire - a domanda individuale - servizi di gestione dei rifiuti complementari ed integrativi rispetto alla gestione ordinaria definita dal presente Regolamento e dal sistema tariffario.
2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo definito da apposito prezzario proposto dal Gestore ed approvato dal Comune. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i servizi di cui al precedente comma:
 - a. il ritiro di rifiuti ingombranti
 - b. la riconsegna di nuove dotazioni dopo la prima fornitura effettuata a seguito di attivazione dell'utenza;
 - c. il lavaggio dei contenitori per le diverse frazioni dei rifiuti urbani;
 - d. la fornitura di sacchetti per la frazione secca non riciclabile e per la frazione organica oltre la quantità massima annua stabilita con il Regolamento per i servizi di gestione dei Rifiuti Urbani;
 - e. tutte le altre prestazioni extra-standard che non rientrano nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche, così come individuati nel Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani.

Articolo 25-bis - Misura straordinaria PO FESR Basilicata 2014/2020

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, eccezionalmente per la sola annualità 2020, per le utenze non domestiche la copertura del tributo, determinato in linea con la deliberazione di determinazione delle Tariffe, può essere sostenuta anche mediante contributo regionale straordinario a favore delle imprese/professionisti trasferito al Comune in linea con le specifiche disposizioni regionali.
2. Il funzionario responsabile della TARIC e le strutture comunali competenti tengono conto di tale previsione con riguardo alle disposizioni in materia di riscossione e di sanzioni

Articolo 26 – Informazioni e banche dati

1. Il Comune rende disponibili al Gestore le banche dati necessarie alla gestione della tariffa rifiuti corrispettiva e i relativi aggiornamenti, con particolare riguardo alla banca dati dell'anagrafe della popolazione e delle attività produttive, del tributo sui rifiuti, delle autorizzazioni e comunicazioni relative alle attività economiche.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della tariffa rifiuti corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'ente per le finalità istituzionali del medesimo.
3. Le parti possono definire apposita convenzione per la definizione della periodicità, il tracciato dati e le modalità di trasmissione, anche telematica, delle banche dati.

4. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del Regolamento europeo n° 2016/679 (GDPR).

TITOLO IV – ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Articolo 27 - Esclusioni dalla superficie tariffabile

1. Ai fini della determinazione delle superfici tariffabili, non si tiene conto dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e debitamente accertabili in base ad elementi obiettivi di diretta rilevazione o ad idonea documentazione. Come anche riportato nel precedente articolo 8 "*Presupposto della tariffa*", presentano tale caratteristica, a titolo esemplificativo:
 - a. le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b. le soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nella quale non sia possibile la permanenza;
 - c. le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile (quali ad esempio scale, portoni di ingresso, vestiboli, portici, cortili, ecc.); Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
 - d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono soggette a tassazione, invece, i locali adibiti a servizi (bagni, spogliatoi, uffici, ecc.) o comunque destinati ad uso diverso anche se inseriti nel complesso sportivo, nonché le parti destinate all'utilizzazione da parte del pubblico;
 - e. le abitazioni prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcuna utenza (luce, gas, acqua), escluse le superfici pertinenziali relative a depositi, garage, box e ai locali elencati alla precedente lettera b) con altezza superiore a metri 1,50. In caso di distacco della sola utenza elettrica, pur in presenza di mobili, l'abitazione è soggetta a tassazione con la tariffa prevista per le pertinenze abitative. Le unità immobiliari censite nel catasto edilizio urbano con una categoria diversa dalle abitazioni, seppure vuote e prive di ogni utenza, sono soggette a tassazione con la tariffa prevista per le pertinenze abitative;
 - f. i fabbricati danneggiati, non utilizzabili, in ristrutturazione, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione.
2. Non sono altresì computate come superfici tariffabili quelle riferite a:
 - a. aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni (terrazze esterne e scoperte, balconi, posti auto all'aperto) ovvero a locali diversi dalle civili abitazioni (parcheggi gratuiti per clienti);
 - b. aree adibite a verde;
 - c. locali ed aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;

- d. locali o aree utilizzati in via permanente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, ivi comprese le sacrestie e i locali utilizzati per attività di catechesi, con esclusione dei locali annessi adibiti ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - e. locali ed aree ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, tossici o nocivi o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; non sono allo stesso modo computate le superfici relative a magazzini di materie di prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive di rifiuti speciali, mentre sono tariffabili i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, sale d'attesa, corridoi e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
3. Ai fini del riconoscimento delle esclusioni di cui al presente articolo, i soggetti interessati devono presentare al Gestore apposita comunicazione resa nei modi di legge secondo quanto stabilito nel precedente articolo 13 "*Adempimenti e termini per le utenze non domestiche per i casi di esclusione e di agevolazione*", supportata da idonea documentazione (planimetrie, contratto di smaltimento dei rifiuti speciali, ordinanze, ed altro).
 4. Sono rifiuti speciali anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da utenze non domestiche che non siano simili né per natura né per composizione ai rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater del T.U.A.
 5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse ai sensi del presente articolo, verrà applicata la Tariffa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni previste dal presente Regolamento, oltre che eventuali altre conseguenze previste dalla legge in caso di smaltimento di rifiuti speciali o pericolosi o nocivi nel circuito dei rifiuti urbani.

Articolo 28 - Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche per compostaggio

1. A favore delle utenze domestiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è concessa una riduzione della Tariffa pari al 10% della quota variabile.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte dell'utente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e alla documentazione attestante l'acquisto o il possesso della compostiera.
3. L'istanza produce i suoi effetti a decorrere dal primo giorno solare successivo a quello di presentazione ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche da comunicare tempestivamente.
4. A seguito della presentazione dell'istanza, il Gestore potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo.
5. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel presente Regolamento. Qualora ad esito della verifica disposta dal Gestore venisse rilevata la disapplicazione della pratica di compostaggio, oltre alle sanzioni

previste dal presente Regolamento, il Gestore è autorizzato a recuperare in via retroattiva la riduzione applicata a far data dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui vien riscontrata la cessazione del compostaggio.

6. L'agevolazione viene calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapacienza.
7. In occasione della determinazione annuale della Tariffa, secondo quanto previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147 e ss.mm.ii, il Comune può stabilire incentivi e/o agevolazioni a valere sulla parte variabile della tariffa a favore delle utenze domestiche, opportunamente identificate, sia singolarmente che collettivamente, per effetto dei benefici derivanti dall'incremento della raccolta differenziata ovvero per avvio al riciclo di frazioni di rifiuti anche attraverso centri di raccolta comunale.

Articolo 29 - Disposizioni comuni per l'applicazione delle agevolazioni, riduzioni e benefici

1. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni previste dal Regolamento competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla comunicazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della comunicazione. In ogni caso, l'utente ha l'onere di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, pena il mancato riconoscimento del beneficio.
2. L'utente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di variazione. In difetto, il Gestore provvede al recupero della tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.
3. In ogni caso la tariffa non può essere ridotta in misura superiore a quanto determinato nella delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe e in nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni previste a beneficio delle utenze domestiche e non domestiche, su base annua, può superare il valore stabilito con la stessa delibera, anche solo in misura percentuale, rispetto al corrispettivo totale dovuto per la Quota Variabile cumulativamente o separatamente considerata per tutte le Utenze Domestiche e Non Domestiche.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia⁷.

Articolo 30 - Agevolazioni per le utenze domestiche per conferimenti presso i centri di raccolta

1. In occasione della determinazione annuale della Tariffa, il Comune può prevedere la

⁷ Trattasi di una riduzione obbligatoria per disposizione di legge (introdotta dall'art. 1, comma 48, della L. 178/2020, con effetto a partire dal 1° gennaio 2021, e sostituisce la precedente previsione di cui all'art. 9-bis del D.L. 47/2014, come confermato dal Ministero Finanze) a favore di una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

riduzione della quota variabile della tariffa in favore delle utenze domestiche in base alle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare ai centri comunali di raccolta indicati dal Gestore, in applicazione del comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R.158/1999

2. L'incentivo si ottiene sulla base della quantità ponderata dei rifiuti differenziati conferiti. I coefficienti per il calcolo delle quantità delle varie tipologie di materiali sono così definiti:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	Coeff.
Carta e cartone	0,70
Contenitori in vetro	0,50
Contenitori in plastica	1,20
Contenitori in legno	0,50
RAEE	0,03
Oli	1,50
Batterie	0,50
Ingombranti	0,03
Contenitori per bevande (tetrapack)	0,30

3. L'incentivo da erogare è determinato moltiplicando la quantità totale di rifiuto differenziato conferito entro il 31 dicembre per i rispettivi coefficienti di ponderazione riportati in tabella e sommando le quantità ponderate così ottenute.
4. L'incentivo è definito nella misura di:
- Euro 5,00 per conferimenti fino a 75 kg. di rifiuti ponderati;
 - Euro 15,00 per conferimenti fino a 500 Kg di rifiuti ponderati;
 - Euro 30,00 per conferimenti oltre 500 Kg di rifiuti ponderati.
5. L'ammontare della riduzione, nonché le quantità ponderate impiegate per la definizione delle fasce di cui al precedente comma e i coefficienti di ponderazione qualitativa, indicati nella tabella possono essere modificati annualmente con il provvedimento di determinazione delle tariffe.
6. Il beneficio viene calcolato a consuntivo con compensazione e riduzione della quota variabile della tariffa dovuta per l'anno successivo o col rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
7. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può superare il valore stabilito con la Delibera di Consiglio comunale di approvazione delle tariffe, anche solo in misura percentuale, rispetto al corrispettivo totale dovuto per la quota variabile cumulativamente considerata per tutte le Utenze Domestiche.

8. Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento del valore stabilito, si procederà alla rimodulazione proporzionale del beneficio nei confronti delle singole utenze.

Articolo 31 – Agevolazioni per disagio economico e sociale

1. In favore dei nuclei familiari che versano in particolari condizioni di disagio economico-sociale, rilevate mediante il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), è prevista una riduzione tariffaria, nella quota fissa e variabile, dell'80%, per i soli locali destinati ad abitazione di residenza e relative pertinenze.
2. La riduzione di cui al comma precedente trova applicazione in presenza di un indicatore ISEE compreso fra zero e duemilacinquecento (2.500,00) Euro. Tale limite ISEE è elevato a cinquemila (5.000,00) Euro in caso di nuclei familiari con uno o più componenti con invalidità pari al 100%.
3. Per beneficiare della suddetta agevolazione, l'interessato deve presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, dal 1° gennaio al 31 luglio di ogni anno, apposita richiesta scritta, a cui deve essere allegata, a pena di irricevibilità, la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare relative all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
 - b) eventuale certificato di invalidità pari al 100%, rilasciato da competenti servizi sanitari pubblici;
 - c) copia di un documento di riconoscimento del richiedente (in caso di invio della domanda a mezzo posta).
4. Ricorrendo i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti, la riduzione tariffaria trova applicazione con riferimento all'intero anno in cui la richiesta è stata presentata e per poterne beneficiare anche per gli anni successivi è necessario riproporre l'istanza di anno in anno.
5. La riduzione tariffaria disciplinata dal presente articolo non è cumulabile con altre agevolazioni previste dal presente Regolamento, per cui, in presenza delle condizioni che danno diritto ad altre agevolazioni, sarà applicata d'ufficio quella più favorevole per il contribuente.
6. In casi eccezionali, pur in presenza di un ISEE superiore ai limiti previsti nei commi precedenti, ricorrendo condizioni di gravissimo disagio economico-sociale, in base alla valutazione degli assistenti sociali, su richiesta scritta e motivata del Dirigente dell'Unità di Direzione "Servizi alla Persona", saranno concesse le stesse riduzioni previste nei commi precedenti.
7. L'agevolazione di cui al presente articolo è iscritta nel bilancio del Comune come autorizzazione di spesa, al fine di riconoscere al Gestore il relativo rimborso.

Articolo 32 - Applicazione della Tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. Ai fini dell'applicazione della Tariffa in funzione dello svolgimento del servizio si individuano:
 - a) un'Area Urbana entro la quale è istituito il servizio di raccolta porta a porta, domiciliare o condominiale, dei rifiuti urbani ed assimilati e sono erogati tutti i connessi servizi ambientali di spazzamento, disinfestazione, centro raccolta, ecc.;

- b) un'Area Extra Urbana, costituita da tutti i centri frazionali e dai nuclei abitativi più significativi, in cui il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati è attuato attraverso contenitori stradali di prossimità e gli ulteriori servizi ambientali sono effettuati dietro specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale e sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dalla stessa;
 - c) una zona ricadente nell'Area Extra Urbana in cui il servizio di raccolta è da ritenersi non effettuato, in quanto la distanza delle utenze dal contenitore stradale più vicino è superiore a 500 metri.
2. La Tariffa è dovuta al 100% nell'Area Urbana, mentre per le unità immobiliari situate nell'Area Extra Urbana, la Tariffa è dovuta, nella quota fissa e variabile, nella misura del:
- a. 100% se la distanza dal più vicino punto di raccolta stradale è inferiore o uguale a 500 metri;
 - b. 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta stradale è superiore a 500 metri.
3. Per la finalità di cui al precedente comma 2, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno solare successivo alla data di presentazione della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla comunicazione di inizio occupazione/possesso o di variazione, nel qual caso hanno la stessa decorrenza della comunicazione, ovvero che si tratti di semplice subentro nell'utenza che già godeva del beneficio.
5. Le tariffe ridotte di cui al presente articolo non sono cumulabili con le altre riduzioni previste dal presente Regolamento; in caso di concorso si applica la riduzione più elevata.

Articolo 33 - Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. La Tariffa è ridotta dell'80%, nella quota fissa e variabile, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Il beneficio è concesso previa presentazione al Gestore di formale e motivata diffida dell'utente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio. Ove il Gestore non provveda nel predetto termine di sessanta giorni a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi della diffida, si procederà all'applicazione della riduzione di cui al comma precedente.
3. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui ai precedenti commi, le violazioni denunciate dal contribuente devono essere continue, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio, ovvero dalla presenza di cantieri edili.
4. La riduzione di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con le altre riduzioni previste dal presente Regolamento; in caso di concorso si applica la riduzione più

elevata.

Articolo 34 – Cumulo di riduzioni e/o agevolazioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di due, scelte tra quelle più favorevoli, ad esclusione delle riduzioni che per espressa previsione di Regolamento non sono cumulabili con altre.

Articolo 35 - Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. In occasione della determinazione annuale della Tariffa, il Comune può disporre riduzioni e agevolazioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche, complessivamente o specificamente individuate per categoria o per tipologia o per rinvio a disposizioni di legge o di Autorità, a condizione del corrispondente stanziamento statale, regionale o di altri Enti o Autorità.
2. In occasione della determinazione annuale della Tariffa, il Comune può disporre che il beneficio venga finanziato con risorse proprie o con risorse assegnate dallo Stato, dalla Regione, dal altri Enti o Autorità, senza ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea dei contribuenti.
3. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, in tutti gli altri casi, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni, se non espressamente indicata la relativa fonte di finanziamento, rimangono a carico degli altri contribuenti, mediante inserimento tra i costi nella determinazione delle tariffe e conseguente imputazione a tutti gli utenti soggetti alla tariffa, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147⁸ a meno che non ne venga disposta la copertura mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune.
4. In base all'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
5. In tutti le ipotesi di riduzione, esenzione, agevolazione, la delibera di approvazione delle tariffe stabilisce le modalità di accesso al beneficio, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale, tenendo anche conto delle capacità organizzative dell'ufficio che dovrà gestire tali procedure. A tal fine, agli utenti può anche essere consentito di autodichiarare la sussistenza delle condizioni per l'accesso al beneficio. Il controllo delle autodichiarazioni può essere effettuato successivamente e a campione, con recupero della tariffa non corrisposta e delle sanzioni, in ipotesi di rilevata inesistenza dei presupposti e delle condizioni di volta in volta stabilite per l'accesso al beneficio, ferme restando le altre conseguenze di legge relative alle false dichiarazioni e/o attestazioni.
6. In caso di situazioni straordinarie, connesse anche ad emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali o imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti ricadono anche sul normale andamento delle attività economiche e della vita familiare e professionale della cittadinanza e degli utenti, per la generalità o per categorie

⁸ Commento: la norma stabilisce che il costo delle riduzioni previste dal regolamento è inserito nel piano economico finanziario del tributo, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo relativo alle altre agevolazioni

determinate, il Consiglio comunale, con propria Deliberazione, può prevedere l'adozione di misure straordinarie di sostegno, di sospensione o differimento dei termini, anche con abbuono delle sanzioni e degli interessi, circa gli adempimenti e i pagamenti concernenti la tariffa, a favore degli utenti interessati dagli eventi e dalle situazioni descritte.

7. Per gli esercizi 2020 e 2021, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, calcolata in base alle tariffe vigenti, interessate da provvedimenti di chiusura obbligatoria o da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, anche se non direttamente derivanti da provvedimenti di autorità ma conseguenti comunque all'emergenza sanitaria da epidemia Covid-19 che abbiano determinato la riduzione del fatturato e dell'attività, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, è ridotta dell'importo corrispondente alla componente variabile della Tariffa commisurata al periodo di effettiva sospensione dell'attività o di calo del fatturato nella misura disposta con la Deliberazione di Consiglio comunale. La riduzione può essere estesa anche alle utenze pur non direttamente gravate da obbligo di chiusura che hanno subito il calo del fatturato a causa dalle misure contingibili ed urgenti adottate sul territorio, anche per limitazioni alla circolazione o agli spostamenti delle persone, con conseguente diminuzione della produzione dei rifiuti, come ad esempio gli alberghi e le strutture ricettive, i distributori di carburante.
8. Per le utenze domestiche, sempre relativamente agli esercizi 2020 e 2021, le agevolazioni possono conseguire anche a stanziamenti disposti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti o Autorità per finalità di sostegno delle famiglie per il pagamento di canoni o utenze, come la TARIC, secondo criteri indicati nella Delibera di Consiglio comunale che ha previsto il beneficio.
9. Le misure agevolative, pena l'impossibilità di accedervi, vengono in ogni caso disposte a seguito di specifica domanda dell'utente nei termini e con le modalità stabilite dall'apposita procedura ad evidenza pubblica.
10. Il costo delle misure di agevolazione è rimborsato dal Comune al Gestore, ponendo i relativi costi a carico della fiscalità generale in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, ovvero di appositi fondi destinati a tal fine dagli Organi nazionali, regionali o di ambito territoriale competenti in materia.
11. La riduzione della quota variabile della tariffa si applica con riferimento ai giorni di effettiva chiusura dell'attività e comunque per un importo, complessivamente riferito alle utenze che ne faranno richiesta, non superiore all'entità delle risorse a ciò specificamente destinate di volta in volta con Delibera di Consiglio comunale. Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà alla rimodulazione proporzionale del beneficio nei confronti delle singole utenze.
12. Le riduzioni potranno essere disposte a favore di tutte le utenze ovvero di alcune categorie, sempre nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

TITOLO V – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 36 - Comunicazione di inizio occupazione, di variazione e di cessazione

1. Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 60 giorni successivi al verificarsi di tali eventi e, entro il medesimo termine, di attivare e/o adeguare ovvero restituire i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve

- avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. La comunicazione può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax ovvero PEC, allegando un documento di identità. La comunicazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Gestore nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
 3. Al fine di acquisire le necessarie informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
 4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento alla Tariffa rimangono invariate.
 5. Nel caso di decesso del soggetto obbligato, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono provvedere alla presentazione della comunicazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 1 se più breve. In mancanza la variazione dell'intestazione della tariffa è effettuata d'ufficio nei confronti del soggetto più anziano ovvero dell'intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare di cui faceva parte il deceduto.
 6. In presenza di utenze domestiche aggregate (condomini) e di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
 7. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione al Gestore per l'attivazione del servizio rifiuti ed il pagamento della Tariffa.
 8. Per le utenze domestiche occupate da cittadini residenti, il Gestore può adeguare d'ufficio la tariffa tenendo conto delle variazioni anagrafiche registrate e acquisite direttamente, senza dover attendere le eventuali comunicazioni dell'intestatario dell'utenza.
 9. Nell'ipotesi di compresenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, la comunicazione di cui al comma 1 deve indicare espressamente il soggetto tenuto al pagamento della Tariffa.
 10. Le variazioni in diminuzione della Tariffa hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro il termine di cui al comma 1; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della comunicazione.
 11. La comunicazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, entro il termine di cui al comma 1 dal giorno in cui si è determinata la cessazione dell'utenza, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, tra cui nominativo, codice fiscale e/o dati anagrafici nonché recapito del proprietario cui il bene sia stato restituito. In tale ipotesi il soggetto obbligato ha diritto all'abbuono o al rimborso della Tariffa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione; se invece la comunicazione è presentata oltre il termine suddetto, anche negli anni successivi a quello di cessazione, essa ha effetto dalla data di presentazione, a meno che la tariffa non sia stata corrisposta dal soggetto subentrante a

seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio ovvero qualora la cessazione non risulti da atti e/o documenti e/o registri aventi data certa da cui risulti in modo incontrovertibile la data dell'evento che abbia determinato la cessazione dell'utilizzo della superficie tariffabile.

12. Quando la denuncia di inizio occupazione/detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tariffa, la cessazione dell'utenza precedente, se già non avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio al giorno antecedente quello di inizio della nuova utenza.
13. Al fine di assicurare il permanere per ogni esercizio della copertura integrale del costo del servizio rifiuti, l'importo delle riduzioni tariffarie riconosciute ai sensi del presente articolo, al netto della maggiore Tariffa riveniente dalle nuove occupazioni, è computato ai fini della determinazione del costo del servizio relativo all'anno successivo rispetto a quello cui fanno riferimento i predetti importi.

Articolo 37 - Rateizzazione

1. Per le somme riferite a fatture scadute e non versate può essere concessa, su apposita istanza nella quale il debitore dichiara la temporanea condizione di difficoltà, la dilazione di pagamento secondo quanto disposto nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che individuano anche le fasce di debito e il numero di rate ammissibili.
2. Il Funzionario Responsabile nominato ai sensi del successivo articolo 39, co. 6, stabilisce il numero di rate tenuto conto di quanto esposto nella richiesta dal debitore, nel rispetto dei indicati dai commi 796 e ss. dalla L. 160/2019 e di eventuali piani di dilazione rilasciati e non ancora conclusi. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito di cui al comma 1.
3. È sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 5000,00 euro per persone fisiche e attività economiche. In caso di importi superiori al limite sopra indicato, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per le rateizzazioni disposte dall'Agente nazionale della riscossione.
4. È ammessa la sospensione della rateizzazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. Per importi rilevanti, almeno pari e/o superiori a 20.000 euro, può essere richiesto di presentare apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
7. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui

all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza utile, maggiorata di tre punti percentuali, per le persone fisiche e le ditte individuali; nella misura del tasso legale di mora di cui all'art. 1284 comma 5 c.c. per le imprese e le aziende.

8. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso, le condizioni e la regolamentazione della decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento devono essere indicate nel provvedimento di dilazione.
9. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
10. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza.
11. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e dei relativi importi.
12. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Articolo 38 – Rettifiche di fatturazione e Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in bolletta rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, anche a seguito di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 180 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente ovvero nella bolletta successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio. Non si procede al rimborso di somme il cui importo risulta inferiore ai costi di gestione del rimborso stesso.
2. Il diritto al rimborso dell'utente si prescrive in ogni caso col decorso di 5 anni dalla data del pagamento. La richiesta di rimborso deve essere motivata e documentata.
3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal giorno successivo alla richiesta di rimborso.
4. In ogni caso è esclusa, trattandosi di somme destinate alla copertura di un pubblico servizio, qualsiasi compensazione di tipo privatistico, essendo ammessa soltanto la compensazione tra credito e debito conseguenti alla liquidazione della tariffa relativa al servizio di raccolta, determinata anche a seguito di accertamento del diritto dell'utente al rimborso.
5. L'errore può essere segnalato dall'utente direttamente allo sportello fisico, al numero verde oppure in forma scritta cartacea o PEC indicati in fattura. A seguito della segnalazione, il Gestore avvia la fase istruttoria di rettifica del documento.
6. Nei casi di somme non dovute, versate in data antecedente l'anno solare di invio della rettifica, sono riconosciuti all'utente gli interessi legali decorrenti dalla data del versamento non dovuto.
7. Il Gestore provvede a inviare all'utente la rettifica di fatturazione o a comunicare il diniego dell'istanza. La presentazione delle istanze di rettifica o rimborso non danno

diritto a differire o sospendere i pagamenti in corso relativi a richieste o fatturazioni differenti da quella oggetto dell'istanza.

8. Per le utenze domestiche relative a persone fisiche residenti nel territorio comunale, il Gestore provvede d'ufficio con i rimborsi o le compensazioni a conguaglio dovuti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti.

Articolo 39 - Controllo

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della Tariffa, al controllo dei dati comunicati e, più in generale, al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e/o alla verifica della corrispondenza di quanto dichiarato o comunicato ai fini dell'applicazione della Tariffa.
2. Nell'esercizio di detta attività il Gestore effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, direttamente o, previo accordo con il Comune, per il tramite di organi preposti al controllo (Polizia Locale) ovvero di soggetti pubblici e privati di comprovata professionalità e competenza, con i quali il Gestore può stipulare apposite convenzioni.
3. In caso di accertata omessa comunicazione di dati o di elementi che determinano un maggiore importo della Tariffa, ovvero in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Gestore inoltra all'utente apposito invito alla regolarizzazione. Nei 30 giorni successivi al ricevimento di tale avviso, l'utente può provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e/o può comunicare e documentare eventuali elementi giustificativi che, se ritenuti fondati, comportano l'annullamento o la rettifica dell'invito inviato. Decorso inutilmente detto termine o ritenute infondate le giustificazioni addotte, il Gestore determina la Tariffa sulla base degli elementi già indicati nella comunicazione, salvo in ogni caso quanto disposto nei commi successivi.
4. In caso di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il Gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:
 - a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
 - b) richiedere a uffici pubblici o a società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti (Anagrafe, altri Uffici comunali, CCIAA, Agenzia del Territorio, Agenzia Entrate ecc.);
 - c) richiedere all'amministratore del condominio, o al soggetto responsabile del pagamento della Tariffa, l'elenco dei possessori o detentori di locali ed aree del condominio, del centro commerciale o della multiproprietà;
 - d) accedere, previo consenso dell'interessato, agli immobili soggetti al servizio, al fine di rilevarne la superficie e la destinazione, nonché ogni altro elemento che possa dar luogo ad esenzioni o riduzioni tariffarie.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, la verifica o il controllo può essere effettuato in base a presunzioni semplici e concordanti ai sensi dell'art. 2729 del codice civile.
6. Il Gestore nomina il Funzionario Responsabile della tariffa a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività. Il nominativo del Funzionario Responsabile deve essere comunicato anche al Comune.

Articolo 40 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente Regolamento, quando la condotta non sia diversamente sanzionata dalla legge, si applica ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n° 267/2000 una sanzione amministrativa pecuniaria compresa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, articolata come risulta dalla tabella che segue:

violazione	Sanzione min.	Sanzione max
Omessa comunicazione di attivazione dell'utenza o di variazione degli elementi che determinano la tariffa dell'utenza	€ 100,00	€ 500,00
Tardiva comunicazione di attivazione dell'utenza (qualora l'immobile non sia assoggettato a tariffa a carico di altro utente) o di variazione degli elementi che determinano una maggiore tariffa dell'utenza	€ 50,00	€ 300,00
Infedele comunicazione	€ 100,00	€ 500,00
Omessa comunicazione di cessazione dell'utenza e/o mancata riconsegna dei contenitori	€ 50,00	€ 500,00
Mancata comunicazione del venire meno delle condizioni di riduzione/rimodulazione	€ 100,00	€ 500,00
Inosservanza delle richieste e degli inviti di cui all'articolo precedente	€ 50,00	€ 500,00

2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n° 689. A tal fine il Gestore comunica periodicamente al Comune le violazioni rilevate, fornendo un elenco dettagliato degli utenti che le hanno commesse.
3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.
4. Le suindicate sanzioni non si applicano con riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale concernenti le modifiche della composizione di nuclei familiari per i quali non sussiste l'obbligo della comunicazione.
5. In sede di approvazione delle tariffe, il Comune può stabilire, a titolo di penale, tariffe maggiorate fino al 100% della tariffa dovuta in caso di:
 - a) Omesso pagamento della tariffa;
 - b) Omessa o infedele comunicazione di inizio, variazione o cessazione dell'utenza.

Articolo 41 - Riscossione e omessi versamenti

1. Il Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune consentite dalla normativa vigente, inviando agli utenti le fatture di pagamento comprensive dell'IVA nella misura prevista dalla legge. Le fatture liquidano per ogni utenza le somme dovute a titolo di tariffa rifiuti corrispettiva, IVA e tributo provinciale.
2. Il Gestore determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa,

prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale, anche individuate di concerto con il Comune, contemperando esigenze di liquidità della gestione e facilitazione nell'adempimento dell'utente. Nel caso in cui nella fattura sia indicata una rateizzazione dei pagamenti, è ammessa la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. La fatturazione può essere emessa in acconto anche sulla base delle tariffe dell'anno precedente fintanto che non siano approvate le tariffe definitive dell'anno in corso, salvo il successivo conguaglio degli importi ancora spettanti.

3. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria ovvero tramite posta elettronica ordinaria o certificata su richiesta dell'interessato.
4. Per le utenze non domestiche, le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata.
5. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato con le modalità descritte e entro il termine indicato nell'avviso, normalmente non inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione ovvero entro il termine più breve per ragioni connesse ad esigenze di liquidità.
6. Le fatture possono contenere anche importi dovuti per altri servizi effettuati dal Gestore, da tenere distinti da quelli dovuti a titolo di tariffa.
7. Il Gestore incassa le somme dovute a titolo di tariffa su propri conti, individuando i canali di versamento più idonei, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, pos e carte telematiche o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o postali in coerenza con l'obbligo di attuazione del nodo dei pagamenti pagoPA.
8. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
9. I caso di importi inferiori o uguali e Euro 5,00 (Euro cinque), è facoltà del Gestore non chiedere il pagamento ma addebitare l'importo nella fattura successiva. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di modesto ammontare o comunque di somme pari o inferiori all'importo delle spese da sostenersi per il recupero del credito in mancanza di continuità del servizio reso.
10. In caso di omesso o parziale pagamento il Gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.
11. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Gestore attiva le procedure di recupero, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese e degli interessi di mora al tasso legale in vigore maggiorato di tre punti percentuali per il tempo di effettivo di ritardo e degli aggi o compensi dovuti al soggetto cui il Gestore abbia eventualmente affidato l'attività accertamento e/o di riscossione coattiva.
12. È facoltà del Gestore, all'atto della stipula del rapporto di utenza, di addebitare un deposito cauzionale o altra forma di garanzia (quantificata dal gestore stesso) nei confronti degli utenti del servizio, con riguardo alla restituzione della dotazione dei contenitori in stato integro al termine del rapporto di utenza o a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza. In alternativa, è ammessa l'applicazione di una penalità di analogo valore.

13. Nel caso di omesso pagamento del sollecito, il Gestore può altresì avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Articolo 42 - Autotutela

1. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita motivata determinazione, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V – NORME DI APPLICAZIONE E TRANSITORIE

Articolo 43 - Disposizioni per l'applicazione della Tariffa e dei tributi precedenti

1. La Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) è stata istituita dal 1° gennaio 2018 in sostituzione della Tassa sui Rifiuti (TARI) applicata fino all'anno d'imposta 2017.
2. Fino alla data di entrata del presente Regolamento, trova applicazione la disciplina del Regolamento sulla tariffa corrispettiva approvato con Delibera n. 6 del 26 febbraio 2018 e successive modifiche ed integrazioni. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di riscossione, accertamento e rimborso relative ai previgenti prelievi per il servizio rifiuti (TARSU e TARI), limitatamente ai corrispondenti periodi di vigenza.
3. Per l'applicazione della Tariffa, si considerano valide le denunce precedentemente prodotte ai fini dei prelievi per il servizio rifiuti vigenti tempo per tempo (TARSU e TARI), opportunamente integrate con le informazioni desunte dalle ulteriori banche dati rese disponibili dal Comune e/o da specifiche richieste presentate agli utenti.
4. In sede di prima applicazione, la Tariffa potrà essere riscossa in acconto sulla base dei criteri vigenti per l'anno 2017 e, a conguaglio, sulla base dei criteri di misurazione puntuale dei rifiuti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 44 - Norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali

1. Per effetto delle modifiche introdotte al T.U.A. dal D.lgs. 116 del 3 settembre 2020 e fino alla completa operatività della disciplina di gestione dei rifiuti in base alla nuova classificazione, si dispone:
 - a. per le attività industriali, la tassazione può continuare ad essere effettuata mediante applicazione della categoria tariffaria corrispondente, secondo la classificazione dell'allegato al D.P.R. 158/1999;
 - b. le attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2195 c.c. rimangono soggette alla tariffa TARIC qualora per tipologia e natura i rifiuti prodotti non siano diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, del T.U.A.;
 - c. rientrano nella categoria dei rifiuti speciali i rifiuti "indifferenziati e da raccolta differenziata" provenienti dalle Utenze Non Domestiche (UND) non simili né per natura né per composizione ai rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater del T.U.A.
 - d. ai fini della tariffazione determinata dalla classificazione del rifiuto, si deve prioritariamente tener conto della natura e della composizione del rifiuto e non della sua provenienza, come confermato dal disposto di cui ai commi 2) e 3) dell'articolo 184, T.U.A..

- e. l'art. 184, comma 3, T.U.A, qualifica come rifiuti speciali *“i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca”*. Le imprese agricole producono quindi solo rifiuti speciali come confermato dagli allegati L-quater ed L-quinquies, in cui si precisa che rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 CC. Ai fini della qualificazione dei rifiuti, del possibile conferimento al servizio pubblico e della tariffazione delle attività connesse, si richiama la Direttiva 2008/98/CE, secondo cui non sono rifiuti urbani i soli *“rifiuti dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca”*, non includendo quindi i rifiuti prodotti dalle attività qualificate come agricole *“per connessione”*, come gli agriturismi o le attività agro-industriali, nelle quali si producono prevalentemente rifiuti urbani, come elencanti nell'allegato L-quater del T.U.A.. Conseguentemente, in relazione alle specifiche fattispecie, occorre distinguere tra i rifiuti derivanti dall'attività agricola, anche per connessione, e le attività che pur qualificate agricole dal legislatore italiano, ma non secondo la Direttiva Europea citata, sono produttive di rifiuti urbani come quelli prodotti in un agriturismo o negli uffici e magazzini di un'impresa agro-industriale di trasformazione e commercializzazione. Ciò anche in applicazione dell'allegato L-quinquies del T.U.A. che valorizza, a prescindere dall'elencazione delle attività, la tipologia dei rifiuti, includendo le *“attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti”*, attribuendo rilievo, ai fini della nuova definizione dei rifiuti, alla natura e composizione degli stessi e non al luogo di produzione.
- f. Gli agriturismi e le aziende agro-industriali potranno continuare ad essere assoggettati alla TARIC, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, ferma restando per tali utenze, al pari di tutte le altre UND, ricorrendone i presupposti, la facoltà di richiedere l'esclusione della quota variabile per avvio al recupero dei rifiuti urbani mediante operatore esterno.
2. Il Comune continuerà a curare le attività di riscossione, accertamento e rimborso delle pregresse annualità della Tassa Rifiuti, nel rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali previsti per legge.
 3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia e in particolare si fa rinvio al D.M. 20 aprile 2017, alle normative ambientali e di settore correlate, alle disposizioni di cui alla L. 147/2013 con particolare riferimento all'art. 1 commi 667-668 e del DPR 158/1999.
 4. Le modifiche introdotte dalla legge italiana e/o comunitaria in tema di gestione dei rifiuti e tariffa rifiuti integrano di diritto il presente Regolamento, sostituendosi alle clausole difformi se trovano immediata applicazione.
 5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
 6. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, disciplinati dal precedente Regolamento della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC), approvato con Delibera di Consiglio comunale n. n. 6 del 26 febbraio 2018, entrato in vigore dal 1 gennaio 2018, del Regolamento della Tassa rifiuti (TARI), del Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), conservano piena validità ed efficacia tenuto conto delle disposizioni al momento vigenti, fermo restando l'obbligo di adeguamento da parte del Comune e del Gestore alle norme successivamente introdotte. I precedenti Regolamenti conservano la propria validità ed efficacia, così come le deliberazioni tariffarie adottate negli anni, ai fini del completamento dell'attività di controllo e di accertamento dell'obbligo tributario o tariffario risultante dalle omissioni, totali o parziali, dei cespiti imponibili relativi alle

annualità non ancora decadute e non ancora prescritte.

7. Le dichiarazioni presentate nei termini o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della tariffa rifiuti corrispettiva.
8. Il Gestore acquisisce dal Comune gli archivi informatici necessari all'applicazione della tariffa (Anagrafe, TARI ecc.). Le denunce cartacee Tari sono rese disponibili per la consultazione da parte del Gestore esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, previa richiesta scritta inoltrata al competente Servizio Tributi del Comune, secondo modalità e tempistiche previamente concordate tra le parti. Analogamente, per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, il Servizio Tributi del Comune può chiedere al Gestore di consultare le Comunicazioni presentate dagli utenti ai fini della tariffa rifiuti corrispettiva.
9. Le disposizioni della delibera tariffaria dell'anno precedente, comprese le misure delle riduzioni tariffarie disciplinate dal presente Regolamento come quelle disciplinate dai precedenti Regolamenti, permanendo le stesse condizioni di tariffazione, si intendono tacitamente riproposte e valide anche per l'anno successivo se non espressamente modificate nella delibera annuale di determinazione delle tariffe.
10. Al Gestore che adotti la bolletta multi-servizi come modalità di riscossione contestuale della tariffa relativa a una pluralità di servizi erogati, di cui almeno uno soggetto a regolazione da parte di ARERA, è consentito derogare ai termini previsti per la tariffa rifiuti corrispettiva, a condizione che si rispettino i termini previsti per le medesime fattispecie nell'ambito degli altri servizi erogati e soggetti a regolazione da parte di ARERA. La bolletta dovrà comunque garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza stabilite con le delibere ARERA.

ALLEGATO A

UTENZE NON DOMESTICHE - CATEGORIE DI ATTIVITÀ

Categoria DPR 158/99	Sottocategoria	Descrizione
1		Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
	1a	Circoli privati e di ritrovo e di divertimento
	1b	Scuole da ballo
	1c	Scuole pubbliche e private
	1d	Autoscuole
	1e	Istituti di formazione
	1f	Istituti di educazione
	1g	Collegi
	1h	Convitti
2		Cinematografi e teatri
	2a	Locali destinati a congressi e convegni
3		Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
	3a	Esercizi pubblici di autorimesse
	3b	Rimesse di carri funebri
	3c	Spedizionieri
	3d	Corrieri Espresso
	3e	Aree e stazioni di servizio
	3f	Deposito mezzi linee trasporto urbano
	3g	Magazzino deposito di stoccaggio materiali edili senza vendita
	3h	Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'attività di spurgo, di disinfestazione, di trivellazione/perforazione, di distribuzione automatica di alimenti e bevande, di pulizia,ecc;
4		Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
	4a	Distributore di carburante
	4b	Palestre

	4c	Impianti sportivi
	4d	Campeggi
5		Stabilimenti balneari
6		Esposizioni, autosaloni
	6a	Esposizione e vendita di mobili , elettrodomestici, arredo bagno, ecc con superficie superiore a 400 mq.
7		Alberghi con ristorante
	7a	Locande
	7b	Pensioni
8		Alberghi senza ristorante
	8a	Locande
	8b	Pensioni
9		Case di cura e riposo
	9a	Istituti di assistenza
	9b	Caserme (ex cat. 2)
	9c	Carceri (ex cat. 2)
10		Ospedale
	10a	Cliniche private (ex cat. 10)
	10b	Laboratori analisi mediche e cliniche (ex cat. 10)
	10c	Centri di riabilitazione e di fisioterapia
11		Uffici, agenzie
	11a	Agenzie di viaggio
	11b	Agenzie e Istituti assicurativi
12		Banche, istituti di credito e studi professionali
	12a	Istituti finanziari
13		Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
	14a	Parafarmacia
	14b	Erboristeria
15		Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

16		Banchi di mercato beni durevoli
	16a	Mercati: commercio al dettaglio di generi non alimentari
17		Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18		Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
	18a	Lavanderie
	18b	Attività di riparazione elettrodomestici
	18c	Vetraio
19		Carrozzeria, autofficina, elettrauto
	19a	Gommisti
20		Attività industriali con capannoni di produzione
21		Attività artigianali di produzione beni specifici
	21a	Laboratori fotografici
	21b	Laboratori odontotecnici
	21c	Laboratori grafici
	21d	Laboratori tipografici
	21e	Gelateria produzione
	21f	Pasticceria produzione
	21g	Panificio produzione (laboratorio)
	21h	Produzione Pasta fresca (laboratorio)
	21i	Laboratorio pizza al taglio
	21l	Pizzeria di solo asporto
22		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub,
	22a	Tavole calde e fredde (ex cat. 5)
23		Mense, birrerie, amburgherie
24		Bar, caffè, pasticceria
	24a	Gelateria somministrazione e vendita
	24b	Pasticceria somministrazione e vendita
25		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

	25a	Panificio (vendita)
26		Plurilicenze alimentari e/o miste
27		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28		Ipermercati di generi misti
29		Banchi di mercato genere alimentari
	29a	Mercati: commercio al dettaglio di generi alimentari, fiori e frutta
30		Discoteche, night-club
	30a	Sale da ballo
	30b	Discoteche
	30c	Sala da gioco
	30d	Sale scommesse
	30e	Bowling

L'elencazione delle sottocategorie indicate nel presente allegato ha carattere meramente esemplificativo. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alle categorie di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

ALLEGATO B

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI (ex Artt. 183-184, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Testo Unico in materia Ambientale – T.U.A.) (AL GIUGNO 2021)

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 183 e seguenti del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito T.U.A. ovvero Testo Unico Ambiente), cui espressamente si rinvia, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del T.U.A.;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del T.U.A.;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle

acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i) i veicoli fuori uso.

5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del T.U.A.).

DEFINIZIONI (ex Articolo 183, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Testo Unico in materia Ambientale – T.U.A.)

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del T.U.A., qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del T.U.A., il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del T.U.A., il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del T.U.A., le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del T.U.A., la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del T.U.A., il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del T.U.A., la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del T.U.A., qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di

- materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del T.U.A., la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del T.U.A., il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del T.U.A., il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
 - n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del T.U.A., i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
 - o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del T.U.A., tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
 - p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
 - q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
 - r) «parte fissa della tariffa»: è la quota parte della tariffa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
 - s) «parte variabile della tariffa»: è la quota parte della tariffa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
 - t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del T.U.A., un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
 - v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del T.U.A., qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
 - w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del T.U.A., le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
 - x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del T.U.A., qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.